

BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

BASILIO PETRUCCI DA VACONE

MSR 67838

MSR 67838

04985

A

MSR 67838

# GLI ORDINI EQUESTRI INDIPENDENTI DI FRONTE AL DIRITTO ITALIANO

## NOTE

Esemplare fuori commercio per la  
Ministero di Grazia e Giustizia  
Dipartimento Centrale Giuridico



INVENTARIO  
VALORE

21837

Edizione C. I. A. - Consulta Internazionale dell'Araldica  
Sedi: Roma - S. Paulo - Caracas - Berna - Madrid - New-York

«... Le ricompense concesse al merito contribuiscono potentemente a suscitare nei cuori il desiderio delle azioni generose...».

PIO X, 7-11-1905

«... L'onorificenza illustra il galantuomo e merchia il disonesto...».

PUBLICO SIKO, *Minimambi*, 428.

## AI LETTORI

L'argomento che abbiamo affrontato è uno dei più discussi attualmente, come lo è stato in passato, fra i cultori della storia e del diritto cavalleresco. Raziocinare di Cavalleria e di ordini equestri, parrebbe, a prima vista, in questi nostri tempi, fuori d'opera.

Considerando però l'attività che essi svolgono attualmente ed il loro operare, è bene esaminarli dal punto di vista giuridico e rispetto l'uomo nella Società Moderna, che desidera fregiarsi delle loro insegne. Presentiamo così in 3<sup>a</sup> edizione, data la pressante richiesta degli amici, ed in questa sintesi, senza alcuna pretesa dottrinaria, la situazione giuridica degli Ordini « Indipendenti » in generale, senza entrare nel merito di essi e nella loro esistenza, di fronte al Diritto Italiano.

Ci ripromettiamo però, nel prosieguo, di pubblicare le nostre ricerche ed i nostri studi, facendo una disamina di tutti gli ordini equestri esistenti, allo scopo di contribuire alla storia, al diritto e alla sistematica cavalleresca.

L'AUTORE

Roma, 1<sup>o</sup> ottobre 1948.

## PREMESSA

In tutti i tempi, presso quasi tutti i popoli, anche in epoca di imperfetta civiltà, segni di onore, insegne ed emblemi, pur semplici e modesti, sono stati conferiti sia da autorità, sia da cittadini privati.

E ciò perché si comprese che premiare il merito era degna sorgente di emulazione. Da questi titoli inizia il lustro di tante avite famiglie.

Le prime origini della Cavalleria si devono ricercare nelle antiche costumanze dei Romani, dei Goti, dei Franchi e dei Germani.

La Cavalleria però raggiunse il suo apogeo nel Medio-Evo.

Era considerato premio di belle azioni.

Il vero cavaliere del medio evo, gentiluomo senza macchia e senza paura, animato dai più alti sentimenti di onore e di giustizia, era sempre pronto a dare il suo sangue per la causa presa a difendere.

Quei prodi cavalieri, che di tanto valore avevano dato prova nelle battaglie, cominciarono a costituirsi in società cavalleresche a scopo di praticare le virtù cristiane e di farsi campioni della Legge di Cristo.

La forma costitutiva di queste Società era forma quasi monastica.

Tutti coloro che andavano ad arruolarsi sotto quelle bandiere si consacravano, con voti irrevocabili, a soccorrere il debole, a difendere l'oppresso, a combattere la felonìa ed i nemici del nome cristiano.

A queste Associazioni adunque bisogna far risalire la prima e fondamentale origine degli Ordini cavallereschi.

Non è necessario far lungo studio sul periodo storico di circa nove secoli, quanti ne conta la Cavalleria dal suo primo istituirsi, per vedere come ordini, che ne furono la emanazione, cambino di forma ad epoche determinate ed osservare il sorgere di nuovi, che si possono sintetizzare in tre epoche di rispondenza:

I° trionfo della Chiesa;

II° affrancamento della monarchia;

III° avvento delle libere istituzioni.

E da ciò una divisione degli Ordini in quattro classi:

a) ordini favolosi;

b) ordini religiosi - militari - ospedalieri;

c) ordini reali e nobilitari;

d) ordini di merito, democratici e indipendenti o liberi.

E ancora si possono ripartire in:

- 1) ordini *supremi* (riservati a sovrani);
- 2) ordini *di corte* (contenuti a nobili);
- 3) ordini *di merito* (per servizi resi verso sovrani, la patria, ecc.);
- 4) ordini *indipendenti*, (autonomi o privati o liberi).

Possiamo pertanto tracciare uno schema sulla sistemica delle distinzioni degli Ordini esistenti sotto l'aspetto giuridico:

- 1) *Ordini statali* (statali);
- 2) *Ordini dinastici statali* (di patrimonio di un sovrano e trasferiti allo Stato);
- 3) *Ordini dinastici* (di case sovrane - *jus collationis*);
- 4) *Ordini Pontifici*:
  - di collezione: {
  - di sovranità della Chiesa;
  - di cavalleria onoraria della Chiesa;
- 5) *Ordini Magistrali* di religione militare;
- 6) *Ordini indipendenti* associazioni a figura cavalleresca.

Ammesso e riconosciuto, nell'epoca nostra, il principio che l'uomo nella Società è figlio delle proprie azioni, che la giustizia deve in ogni misura, per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, punire il vizio e ricompensare la virtù; assodato che ogni merito debba essere giudicato qualunque ne sia la natura ed in chiunque lo si riscontri, ne viene la conseguenza che tutti i cittadini, senza distinzioni di sorta, quando abbiano compiuta una azione meritoria, possono aspirare alla ricompensa più invidiabile che le moderne nazioni civili sono in grado di conferire e così anche da parte di gentiluomini cittadini verso altri cittadini.

Riconosciuto ed ammesso che, ai tempi presenti, scopo degli Ordini Pubblici e Privati è quello di premiare il merito sotto qualunque forma si espliciti e si riveli, ci pare, se gli ordini privati operano onestamente e legalmente, che non si debbano combattere ma solamente controllare, ponendo al bando e punendo quelli che generano danno, discredito e truffe.

Questa opinione spogliata di ogni studio d'essagerazione e di sistema, forse apparirà più ragionevole di tutte.

La generazione presente, che ha veduto sul teatro politico tante passioni, che ha sofferto tante calamità, non vedrà forse benevolmente che uomini di buona volontà lavorino di gran lena per il Bene, il Soccorso, l'Ordine e la Pace; strumenti fattivi di prosperità per l'avvenire dei popoli?

## Classificazione degli Ordini indipendenti

In passato gli Ordini di cavalleria erano costituiti per iniziativa d'un gruppo di cavalieri, che si univano ed assumevano una Regola, più raramente per volontà di Sovrani o di Capi di Stato.

Ora, al nostro esame, classifichiamo gli *Ordini indipendenti* secondo la loro natura giuridica in:

- a) Ordini dinastici non territoriali;
- b) Ordini retti da Capo religioso;
- c) Ordini retti da Capo Vescovo;
- d) Ordini indipendenti (privati) retti da un Capo privato.

### A) ORDINI DINASTICI

Sono ordini dinastici le istituzioni cavalleresche facenti parte del patrimonio gentilizio di una casata sovrana o già sovrana.

La famiglia principesca - ex sovrana di antica dinastia - nell'ambito privato conserva il titolo e gli attributi e come tale legittimamente continuerebbe a distribuire nomine cavalleresche nei suoi Ordini.

### B) ORDINI RETTI DA UN CAPO RELIGIOSO

In passato erano frequenti le costituzioni di ordini di cavalleria retti da un Maestro Generale di un ordine religioso, specialmente nell'età delle crociate e l'ordine aveva due branche: una monastica ed una laica.

### C) ORDINI EQUESTRI RETTI DA CAPO VESCOVO

Sono quelli invece gli Ordini equestri retti da un Gran Maestro Vescovo con membri professi e laici.

### D) ORDINI PRIVATI

Sono Ordini Indipendenti o privati o liberi quelle associazioni o istituzioni private o corporazioni istituzionali a figura cavalleresca.

Come nel Medio Evo ogni cavaliere aveva facoltà di armare altri cavalieri, così un gruppo di gentiluomini, costituiti in Capitolo

possono dar vita ad un'associazione Cavalleresca che può anche riallacciarsi idealmente ad istituzioni equestri estinte, riprendendone tanti scopi benefici, e apportare così beneficio nel campo dell'umana società.

Detti Ordini assumono anche il termine di *autonomi*, nel senso di facoltà di darsi legge, oppure *magistrali* o *Capitolari*, nel senso che sono amministrati e divisi in capitoli, nel senso che non dipendono da alcuna autorità statale.

Questi Ordini quindi non sono: né statali, né pontifici.

#### DI FRONTE AL DIRITTO ITALIANO

Le decorazioni rilasciate da un ordine autonomo o indipendente sono, allo stato attuale della legislazione, di ordine privato.

Per decorazioni private s'intendono quelle decorazioni che non sono conferite dallo Stato Italiano, né da stati stranieri, ma a discrezione del rispettivo Capo dell'Ordine.

Queste decorazioni non sono pubbliche e non hanno alcuna protezione nella legge e non hanno bisogno, per poter essere usate, dell'autorizzazione dello Stato ma solo del Capo dell'Ordine.

Inoltre le onorificenze stesse non cadono nel reato di usurpazione di decorazioni ed altre pubbliche insegne onorifiche sanzionato dall'art. 498 del C.P., mancando ad esse, il carattere indispensabile della pubblicità, trattandosi di onorificenze non pubbliche sempre che chi ne è insignito specifici l'Ordine cui la decorazione appartiene in conformità dell'art. 64 delle « Massime di legislazione nobilitaria », affinché non sorga confusione con titoli di decorazione dello Stato Italiano o di Stati Stranieri, riconosciuti in Italia, titoli avventi denominazioni analoghe a quelle degli Ordini Indipendenti.

È stata mossa accusa agli Ordini Indipendenti di essere fornite di truffe mediante l'obbligo imposto agli aderenti insigniti di versare somme a titolo di obolo, di concorso spese assistenziali, cancelleria, ecc., accusa ingiusta in quanto in tutti gli Ordini pontifici di regola non si effettuano concessioni di onorificenze se non dopo una offerta da parte dei candidati, eccetto i casi di « Motu proprio ».

Il versamento di tale somma non diminuisce il valore morale dell'onorificenza od intacca la reputazione dell'Ordine. Il versamento deve avere il carattere della volontarietà con piena scienza della non obbligatorietà di esso e per i fini delle regole dell'Ordine stesso.

Gli Ordini indipendenti, la maggior parte si fanno rilasciare dagli aggregati una dichiarazione con la quale essi attestano di essere a conoscenza che l'Ordine non è statale e né pontificio.

#### VALORE DELL'ONORIFICENZA

Le decorazioni degli Ordini Indipendenti sono attestazioni di benevolenza verso un determinato ordine privato per le finalità che esso si propone per il raggiungimento dei fini di assistenza sociale o di scopi sociali od etici.

Il valore di tali attestazioni ed onorificenze deriva dalla fiducia che gode l'ente privato concedente e dalla importanza delle personalità che ne hanno accettato le insegne.

#### AGGREGAZIONE

È noto che l'aggregazione dell'insignito a questi Ordini è la partecipazione ai fini istituzionali sociali assistenziali e la *onorificenza* è il « Signum », cioè il segno distintivo della sua appartenenza all'Ordine. Di detto segno distintivo lo Stato consente l'uso, non esistendo una disposizione che lo vieti.

#### CONCLUSIONI

La posizione degli Ordini indipendenti è stata più volte sottoposta al giudizio della Magistratura la quale ha costantemente riconosciuto in tutti i tempi l'esistenza degli Ordini che di volta in volta sono venuti in discussione con tutte le loro costituzioni e la loro vita autonoma.

Onde sarebbe inesatto affermare che al di fuori degli ordini statali nessun ordine cavalleresco è riconosciuto, oppure che sono tutti riconosciuti.

L'unico significato pertanto che può essere assegnato all'asserzione che un Ordine è riconosciuto dal Governo, è che lo Stato approva l'attività che l'Ente svolge nel territorio della Nazione in modo che può conseguire liberamente i suoi fini istituzionali. Ma il non riconoscimento di esso non è tuttavia di ostacolo, né alla concessione delle onorificenze medesime, né al diritto all'insignito di fregiarsi anche pubblicamente dei distintivi, e ciò per la semplice ragione che non esiste una legge che proibisca di concedere onorificenze ad un Ordine autonomo ed indipendente e pertanto può vivere con tutti i suoi diritti e aggregare insigniti con attribuzioni di grado.

Lo Stato Italiano — scrive in sostanza la Presidenza del Consiglio — discioglie onorificenze che non siano concesse da una autorità statale; il Ministero degli Interni smentisce qualsiasi riconoscimento affidato e la nuova Costituzione repubblicana ignora gli Ordini indipendenti.

Disconoscendoli non ne può autorizzare l'uso come di onorificenze pubbliche.

Ma dall'agnosticismo al divieto di conferimento e di uso, corre una enorme differenza.

In definitiva, gli Ordini Indipendenti sono associazioni, art. 14 e seg. c. c., o libere corporazioni istituzionali che in Italia vivono entro i limiti della costituzione e delle leggi generali dello Stato, attuando programmi di assistenza e di cultura; possono essere conosciuti, ma non riconosciuti.

Ordini antichi, moderni, nuovi, fantastici o mai esistiti, supposti o immaginari esistenti, estinti, soppressi, non più conferiti, internazionalizzati, autonomi, capitolari, magistrali, supremi, sacri, celesti, nazionali, esteri, palestinesi, repubblicani, statali, privati, pontifici, sovrani, sottoposti, protetti, indipendenti, non riconosciuti o riconosciuti dagli Stati o dalla S. Sede, civili o militari, di famiglie ex-regnanti conferiti sia ad uomini che a donne con una classe o più classi, con un grado o più gradi nella scala gerarchica.... una volta avvenuta l'iscrizione dell'aspirante nel libro dell'Ordine, l'aggregazione si è « ipso facto » verificata e l'insignito ha diritto di fregiarsi, secondo lo Statuto dell'Ente, dell'onorificenza.

## AVVISO

Nella nostra prossima pubblicazione, riporteremo dotte sentenze di Magistrati, passate in giudicato, e tutta quella materia, che potrà interessare lo studioso e il cultore di questa importante disciplina, e chiarire così, una volta per sempre, la nebulosa atmosfera di tendenze sugli Ordini equestri indipendenti.

## BIBLIOGRAFIA

Le trattazioni sulle istituzioni Cavalleresche sono considerevoli: citiamo alcune opere consultate e che possono interessare lo studioso:

- SANTAMARIA (DA) O. - *Dissertazioni storiche critiche sopra la Cavalleria antica e moderna, secolare e regolare*. Brescia, 1761.
- CIBRARIO L. - *Descrizione Storica degli Ordini Cavallereschi*. Torino, 1846.
- CAROLANZA - *Enciclopedia Araldico-Cavalleresca*. Pisa, 1876-1877.
- RUO - *Saggio storico degli Ordini Cavallereschi antichi e moderni*. Napoli 1892.
- GUOMO R. - *Ordini Cavallereschi antichi e moderni*. Napoli, 1894.
- BASCARÉ - *Gli ordini di Cavalleria pontifici nella storia e nel diritto*. Annone G. - *Classificazione degli Ordini Cavallereschi*. Riv. Araldica, 1938, fasc. IX, pp. 404-414.
- GUADAGNINI D. - *Storia degli Ordini equestri*. Venezia, 1925, in 8°.
- NUOVO DIRETTO ITALIANO - *Edizione 1939*. Vol. IX, pp. 337 - *Classificazione degli Ordini Cavallereschi a cura del Prof. Carmelo Arnone e di S. E. Amelio*.
- LISINI A. - *La Cavalleria del Medio Evo e l'origine delle decorazioni equestri*. Siena, 1929.
- GIACOMO C. BASCARÉ - *L'Ordine Sovrano di Malta e gli Ordini Equestri della chiesa nella storia e nel diritto*. Milano, 1940.
- UGO MONINI - *Gli Ordini Cavallereschi*. Firenze, 1932.
- Codice Nobiliare Araldico* - II Ed. Dr. G. degli Azzi e G. Cecchini. Firenze.
- Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana*, diretta dal Marchese V. SPRETI. Milano, 1938.
- GERLI I. - *Codice Cavalleresco Italiano*. Milano, Hoepli, 1943.
- BRONDI A. T. - *Nozioni e curiosità Araldiche*. Milano, 1921.
- PERRUCCI B. - *Gli ordini equestri indipendenti di fronte al diritto italiano*. Roma, 1947.
- La Costituzione della Repubblica Italiana*.
- Codice civile italiano*.
- Codice penale italiano*.